



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Documento di seduta

A7-0085/2012

30.3.2012

*****I**

RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
abroga il regolamento (CE) n. 1342/2007 del Consiglio relativo alla gestione di
alcune restrizioni all'importazione di determinati prodotti di acciaio dalla
Federazione russa
(COM(2011)0715 – C7-0396/2011 – 2011/0315(COD))

Commissione per il commercio internazionale

Relatore: Robert Sturdy

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

Emendamenti a un progetto di atto

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. L'evidenziazione in *corsivo chiaro* è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata sono evidenziate in **grassetto semplice**. Le eventuali soppressioni sono segnalate con l'indicazione: [...].

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
MOTIVAZIONE.....	6
PROCEDURA.....	8

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga il regolamento (CE) n. 1342/2007 del Consiglio relativo alla gestione di alcune restrizioni all'importazione di determinati prodotti di acciaio dalla Federazione russa (COM(2011)0715 – C7-0396/2011 – 2011/0315(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0715),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0396/2011),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A7-0085/2012),
1. adotta la sua posizione in prima lettura facendo propria la proposta della Commissione;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

MOTIVAZIONE

Informazioni di base

Il 1° dicembre 1997 entrò in vigore l'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra¹.

Nel quadro di questo accordo di partenariato e di cooperazione, la Comunità europea e il governo della Federazione russa conclusero in data 26 ottobre 2007 un accordo sul commercio di determinati prodotti di acciaio².

L'accordo sul commercio di determinati prodotti di acciaio (in appresso "l'accordo") è stato attuato nell'UE con il regolamento (CE) del Consiglio n. 1342/2007 relativo alla gestione di alcune restrizioni all'importazione di determinati prodotti di acciaio dalla Federazione russa³. L'accordo prevede contingenti (limiti quantitativi) all'importazione nell'UE di acciaio proveniente dalla Federazione russa. Inoltre l'articolo 10, paragrafo 4, dell'accordo stabilisce che, in caso di adesione della Federazione russa all'Organizzazione mondiale del commercio prima della scadenza dell'accordo, quest'ultimo è risolto e i limiti quantitativi sono soppressi.

Secondo la Commissione europea, nel 2010 la Russia è stato il più importante esportatore d'acciaio verso l'UE, con oltre 6,5 milioni di tonnellate, ossia il 24% del totale delle importazioni di acciaio dell'UE⁴.

I motivi dell'abrogazione

La proposta della Commissione di abrogare il citato regolamento (CE) del Consiglio n. 1342/2007 che attua l'accordo nell'UE risulta dall'articolo 10, paragrafo 4. Tenendo conto del fatto che la Federazione russa è divenuta membro dell'OMC il 16 dicembre 2011, a partire da tale data l'UE non ha più il diritto di applicare i suddetti contingenti all'importazione. Mantenere il regolamento (CE) n. 1342/2007 nella legislazione dell'UE, conservando così i contingenti per le importazioni di acciaio, costituirebbe una violazione delle norme OMC e esporrebbe l'UE ad azioni legali da parte della Russia.

Conseguenze dell'adesione della Russia all'OMC sulle restanti barriere agli scambi UE-Russia di prodotti di acciaio

Con l'adesione della Russia al sistema commerciale multilaterale regolamentato dell'OMC, l'UE può attendersi una maggiore apertura del mercato russo. La Commissione europea ritiene che il valore delle esportazioni supplementari sarà di circa 107 milioni di euro l'anno⁵ nel

¹ GU L 327 del 28.11.1997, pag. 3.

² GU L 300 del 17.11.2007, pag. 52.

³ GU L 300 del 17.11.2007, pag. 1.

⁴ <http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/economic-sectors/industrial-goods/steel/>

⁵ Documento di base della Commissione europea del 16 novembre 2011 destinato al comitato della politica

settore siderurgico. Essa prevede altresì che la competitività del settore europeo dell'acciaio sarà accresciuta, grazie alla riduzione dei dazi all'esportazione sui rottami di ferro dal 15% di oggi al 5% entro cinque anni dalla data di adesione, nonché all'adeguamento dei prezzi del gas per i consumatori industriali interni in Russia.

Per quanto riguarda i restanti ostacoli allo scambio bilaterale di prodotti di acciaio che potrebbero essere ancora applicati, essi dovrebbero essere minimi e applicabili solo entro i chiari mandati delle norme OMC che disciplinano aspetti come le tariffe, le misure di difesa commerciale applicabili, le norme tecniche, le procedure specifiche in materia di dogane/sdoganamento, ecc.. La mancata osservanza, da parte dell'UE o della Russia, delle norme OMC applicabili potrebbe comportare la necessità di ricorrere al meccanismo di risoluzione delle controversie dell'OMC. Il relatore sostiene un adeguato controllo e la rimozione delle barriere commerciali agli investimenti che potrebbero restare da un lato e dall'altro, dopo l'adesione della Russia all'OMC.

Posizione del relatore

Il relatore è fermamente convinto che l'OMC resti il miglior garante di un sistema commerciale multilaterale regolamentato e esprime la speranza che sia il nuovo membro, ovvero la Russia, sia l'UE rispetteranno tutti gli impegni presi in sede OMC. Il relatore auspica altresì uno sviluppo dei rapporti commerciali tra l'UE e la Russia nel pieno rispetto delle disposizioni comunemente concordate degli accordi bilaterali esistenti. Per le suddette ragioni il relatore raccomanda quindi al Parlamento europeo di approvare la proposta abrogazione del regolamento (CE) del Consiglio n. 1342/2007.

commerciale, intitolato "*Illustrazione degli effetti positivi dell'adesione della Russia all'OMC sul commercio dell'UE*", inviato al Consiglio, al Parlamento europeo e alle parti interessate.

PROCEDURA

Titolo	Abrogazione del regolamento (CE) n. 1342/2007 del Consiglio relativo alla gestione di alcune restrizioni all'importazione di determinati prodotti di acciaio dalla Federazione russa	
Riferimenti	COM(2011)0715 – C7-0396/2011 – 2011/0315(COD)	
Presentazione della proposta al PE	9.11.2011	
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	INTA 17.11.2011	
Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula	ITRE 17.11.2011	
Pareri non espressi Decisione	ITRE 22.11.2011	
Relatore(i) Nomina	Robert Sturdy 8.12.2011	
Esame in commissione	25.1.2012	1.3.2012
Approvazione	27.3.2012	
Esito della votazione finale	+: 29 –: 0 0: 0	
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	William (The Earl of) Dartmouth, Damien Abad, Laima Liucija Andrikienė, Maria Badia i Cutchet, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Marielle de Sarnez, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Keith Taylor, Iuliu Winkler, Jan Zahradil, Paweł Zalewski	
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Josefa Andrés Barea, Catherine Bearder, George Sabin Cutaş, Mário David, Elisabeth Köstinger, Jörg Leichtfried, Jarosław Leszek Wałęsa	
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Gabriel Mato Adrover	
Deposito	30.3.2012	